

TRUST

Beni in trust, il costo fiscale dei beni trasferiti

ANDREA VASAPOLLI
BRIGITTA VALAS

Quale sia il costo fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti dal disponente al *trustee* e sulla base di quali regole venga determinato è una problematica di grande rilevanza in quanto, essendo il *trust* entificato, tale costo assume rilievo in sede di determinazione del reddito imponibile del *trust*. La stessa, tuttavia, è stata sostanzialmente ignorata dalla dottrina e le indicazioni che in merito aveva fornito l'agenzia delle Entrate, nell'ambito della cosiddetta "tassazione all'entrata" dei *trust*, non sono più valide oggi, essendosi definitivamente affermata l'interpretazione della cosiddetta "tassazione all'uscita".

Un problema interpretativo che si pone è rappresentato da quale sia il costo fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti al *trust*.

La prassi professionale, per quanto ci risulta, si è adeguata alle indicazioni che in merito aveva fornito l'agenzia delle Entrate, nell'ambito di un contesto interpretativo che era caratterizzato dall'interpretazione della cosiddetta "tassazione all'entrata".

Come noto, tuttavia, con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, si è oramai consolidata l'interpretazione della cosiddetta "tassazione all'uscita", secondo la quale il trasferimento di patrimonio dal disponente al *trustee* è fiscalmente irrilevante ed in senso coerente sono le decisioni costanti della Corte di Cassazione dal mese di giugno 2019 in poi nonché i più recenti pronunciamenti dell'agenzia delle Entrate¹, ivi inclusa la bozza di circolare pubblicata in data 11 agosto 2021 dall'Agenzia in pubblica consultazione.

Questo mutato orientamento interpretativo, rispetto alla diversa precedente interpretazione dell'agenzia delle Entrate, porta a interrogarsi su quali siano le regole applicabili per determinare il costo fiscale dei beni che costituiscono il fondo in *trust* e se sono ancora valide le indicazioni che avevano fornito le Entrate, anche tenuto conto del fatto che, essendo il *trust* entificato ai fini delle imposte dirette, il costo dei beni in *trust* può modificarsi nel tempo in capo al *trustee* e tale costo è rilevante al fine di determinare il reddito imponibile del *trust*.

Osserviamo in merito che non vi è alcuna norma che, ai fini delle imposte sui redditi, disciplini quale sia il costo fiscalmente riconosciuto in capo al *trustee* dei beni ad esso trasferiti dal disponente.

È una tematica, inoltre, che non ci risulta sia stata oggetto di studio

¹ Per una ricostruzione dell'evoluzione interpretativa e i riferimenti puntuali ai pronunciamenti richiamati rinviando a: N. D. Latrofa, «La giurisprudenza della Cassazione sull'imposizione indiretta», *Trust e attività fiduciarie*, 2021, p. 390; A. Vasapolli, C. Valas, «Trust liberali, la rilevanza delle attribuzioni ai beneficiari nell'imposta sulle donazioni», in *Norme&Tributi Mese*, 10/2020, p. 70; A. Vasapolli, B. Valas, «Il trasferimento del fondo in trust ai beneficiari e al disponente», *Norme&Tributi Mese*, 7-8/2021, p. 67.

specifico da parte della dottrina, né ci sono noti pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità che abbiano affrontato in maniera compiuta la problematica.

Il costo fiscale dei beni in *trust* nel regime della tassazione all'entrata

L'agenzia delle Entrate si era pronunciata in passato con le circolari 48/E del 6 agosto 2007 e 3/E del 22 gennaio 2008, con le quali aveva sostenuto l'interpretazione della cosiddetta “tassazione all'entrata”, la quale ravvede il presupposto impositivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni negli atti dispositivi con i quali il disponente vincola i beni in *trust*.

Nella circolare 48/2007, in particolare, con riferimento a *trust* che non svolgono attività d'impresa, era stato affermato che «[p]er la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* non interrompe il decorso del quinquennio di cui all'articolo 67, mentre nel caso di cessioni di beni acquistati dal *trust* si farà riferimento al prezzo pagato» (par. 3.4), ed inoltre che qualora il trasferimento dal disponente al *trustee* “dei beni in *trust* abbia ad oggetto titoli partecipativi il *trustee* acquisisce l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione” (par. 3.3).

Tali affermazioni erano coerenti con l'interpretazione della cosiddetta “tassazione all'entrata” sostenuta dall'agenzia delle Entrate. Ritenendo assoggettato ad imposta sulle donazioni il trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* (quale atto liberale), era coerente concludere che, per quanto riguarda il costo fiscale in capo al *trustee* dei beni così trasferiti, trovavano applicazione le regole dettate dal Dpr 917/1986 (“Tuir”) in tema di donazione.

In merito occorre osservare che quella dell'agenzia delle Entrate era, applicata alla fattispecie del trasferimento dei beni dal disponente al *trustee*, una interpretazione analogica delle disposizioni dettate dal Dpr 917/1986 in tema di donazioni.

Con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, infatti, il pensiero esposto nella circolare 48/2007 era così riassumibile:

- › «[l']atto dispositivo con il quale il *settlor* vincola i beni in *trust* è un negozio a titolo gratuito»;
- › il *trust* «è riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione»;
- › «la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni»;
- › il conferimento dei beni in *trust* deve pertanto essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, «sia esso disposto mediante testamento o per atto *inter vivos*»;
- › tutte le vicende del *trust* devono essere viste in modo unitario in quanto

sono collegate dalla medesima causa e ciò «induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario (...) e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale».

Sulla base di tale inquadramento della fattispecie ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, il ragionamento implicito nelle affermazioni dell'agenzia delle Entrate contenute nella circolare 48/2007 era che, essendo l'atto istitutivo dei beni in *trust* soggetto all'imposta sulle donazioni in quanto equiparato ad una attribuzione liberale, ai fini delle imposte dirette trovava applicazione la disciplina dettata per le donazioni anche se l'atto posto in essere (di trasferimento dei beni dal disponente al *trustee*) giuridicamente non era una donazione.

Merita inoltre osservare che secondo l'agenzia delle Entrate il *trustee* subentrava in ogni caso nel costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente con riferimento ai beni istituiti in *trust*, anche nel caso in cui il trasferimento dei beni al *trustee* veniva disposto per testamento, applicando così sempre la disciplina prevista dal Tuir, nell'ambito dei redditi diversi, per le donazioni e non anche quella (diversa) prevista per il caso della successione *mortis causa*.

Nel differente contesto interpretativo della "tassazione all'uscita", tuttavia, poiché il trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* non è considerato soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in quanto manca il presupposto legittimante l'imposizione, non è più possibile affermare che per determinare quale sia in capo al *trustee* il costo fiscalmente riconosciuto dei beni ad esso trasferiti trovino applicazione le regole previste dal Tuir per il caso delle donazioni; da qui l'esigenza di individuare quali sono le regole applicabili per determinare il costo fiscalmente riconosciuto per il *trustee* dei beni ad esso trasferiti dal disponente.

Si osserva che questa problematica non è stata oggetto di analisi nella bozza di circolare pubblicata in consultazione dall'agenzia delle Entrate l'11 agosto 2021.

Il costo fiscale dei beni nel Tuir

Al fine di trovare risposta al quesito che ci si è inizialmente posti, si ritiene necessario ricostruire quale sia la disciplina del costo fiscale dei beni ai fini delle imposte sui redditi.

Il Dpr 917/1986 non contiene una definizione unitaria di costo fiscalmente riconosciuto, il quale è disciplinato diversamente sia nell'ambito delle varie tipologie di reddito sia a fronte delle diverse vicende dalle quali consegue la titolarità dei beni.

Nell'ambito del reddito d'impresa il costo fiscale (che è quello di acquisto

o di costruzione) è definito nell'articolo 110, comma 1, lett. da a) a d), del Tuir, ed ai fini della determinazione delle plusvalenze quello che rileva è il costo non ammortizzato (articolo 86, commi 2 e 3, Tuir).

Il costo di acquisto, in particolare, è rappresentato dal prezzo realizzato dal cedente, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.

Nelle cessioni a titolo oneroso si ha quindi continuità di valori fiscali nel senso che il corrispettivo realizzato dal cedente rappresenta il costo fiscale del cessionario.

Con specifico riferimento alle rimanenze, per le quali l'articolo 92 definisce le modalità di stima del costo determinato ai sensi del già richiamato articolo

110, comma 1, il comma 8 dell'articolo 110 prevede una particolare ipotesi di continuità dei valori, che è la continuità tra i diversi esercizi del valore fiscale delle rimanenze determinato dall'ufficio in sede di accertamento. Tale disposizione, che ha la finalità di evitare salti o duplicazioni di imposizione nello specifico caso in cui il valore delle rimanenze dichiarato sia rettificato dall'ufficio, è una estensione del principio di continuità dei valori fiscali delle rimanenze previsto dal comma 7 dell'articolo 92 del Tuir.

Una particolare casistica è rappresentata dalle operazioni di fusione e di scissione, che non sono vicende realizzative bensì meramente evolutive-modificative dello stesso soggetto² e per le quali

il legislatore ha espressamente previsto (articoli 172 e 173 del Tuir) il principio della continuità dei valori (e quindi del costo fiscalmente riconosciuto), tanto con riferimento ai beni delle società interessate quanto con riferimento al costo delle partecipazioni detenute dai soci a fronte di concambio senza conguaglio in denaro.

Con riferimento al conferimento o alla permuta di aziende o partecipazioni, vicende ordinariamente rilevanti quali fattispecie realizzative assimilate alle cessioni a titolo oneroso (ai sensi dell'articolo 9, comma 5, Tuir), anche nei casi in cui trovano applicazione le disposizioni di favore dei cosiddetti regimi di neutralità fiscale o di realizzo controllato (articoli da 175 a 177, Tuir) vige il principio della continuità dei valori fiscali.

Da ultimo, nell'ipotesi in cui l'azienda venga trasferita per causa di morte o per atto gratuito il Tuir (articolo 58) prevede che in capo al subentrante l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Tutte le disposizioni sopra richiamate hanno, come tratto comune, quello di assicurare la continuità dei valori nel senso che non vi siano

AI FINI DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI, QUELLO
DELLA CONTINUITÀ
DEI VALORI FISCALI È
IL PRINCIPIO GENERALE
CHE ISPIRA LA
REGOLAMENTAZIONE
DELLE SINGOLE
FATTISPECIE.

2. Si veda in tal senso Cass. civ. Sezioni Unite, ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2637.

discontinuità nella determinazione del costo fiscale dei beni trasferiti tali da comportare duplicazioni o salti d'imposta.

Con riferimento ai redditi diversi, che sono quelli rilevanti nel caso in cui il *trust* non eserciti attività d'impresa, il costo fiscale dei beni dal cui trasferimento possono derivare redditi imponibili è definito nell'articolo 68 del Tuir, il quale disciplina le sole ipotesi in cui il bene sia pervenuto a fronte di acquisto³, donazione o successione per causa di morte.

Nel primo caso il costo fiscalmente riconosciuto è il prezzo di acquisto, nel caso di donazione il costo fiscalmente riconosciuto è quello che era il costo per il donante⁴. Anche in questi casi l'effetto di tali disposizioni è quello di assicurare la continuità dei valori⁵.

Qualora i beni siano pervenuti per effetto di successione per causa di morte, si assume come costo il valore definito, o in mancanza quello dichiarato, agli effetti dell'imposta di successione⁶. Si tratta anche in questo caso di una forma di continuità dei valori, in quanto rilevano, in capo al nuovo titolare, i valori che sono stati assoggettati ad imposizione in occasione del passaggio di titolarità per causa di morte.

Dall'esame delle disposizioni sopra richiamate, sia con riferimento al reddito d'impresa sia con riferimento ai redditi diversi, è possibile trarre la conclusione che, ai fini delle imposte sui redditi, quello della continuità dei valori fiscali è il principio generale che ispira la regolamentazione delle singole fattispecie.

Il trasferimento dei beni al *trustee*

Come è stato osservato dalla Suprema Corte⁷ «il trasferimento dei beni al *trustee* ha natura transitoria (...) non può parlarsi di acquisizione al patrimonio del *trustee* di detti beni (nemmeno come beni futuri): si tratta, insomma, di una proprietà “qualificata” o “finalizzata”, introdotta dagli articoli 2 e 11 della Convenzione dell'Aja in aggiunta a quella conosciuta dal Codice civile del 1942».

3. Vicenda alla quale è assimilabile - per quanto qui di rilievo - la costruzione, così come, per effetto dell'articolo 9, comma 5, del Tuir, il conferimento, l'apporto e la permuta.
4. Con la sola eccezione per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, per i quali rileva come costo fiscale quello dichiarato nella relativa denuncia.
5. Derogatoria è solo la regola prevista dall'articolo 68, comma 2, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva cessione, per la determinazione

delle quali il costo fiscalmente riconosciuto dei terreni è convenzionalmente assunto pari al valore normale ad una certa data. Tale deroga trova tuttavia giustificazione nel generale regime di favore per le plusvalenze sugli immobili realizzate, non nell'esercizio di imprese, decorso il termine di cinque anni dall'acquisizione degli stessi.

6. Nel solo caso di titoli esenti da tale imposta rileva il valore normale alla data di apertura della successione.
7. Cass. sent. 30 marzo 2021, n. 8719.

Il trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* è un atto traslativo che non ha natura né onerosa né liberale⁸. Il *trustee* non corrisponde alcunché al disponente per diventare proprietario dei beni, ricevendoli non si arricchisce e il disponente non intende realizzare una liberalità a suo favore. Lo scopo del trasferimento è la realizzazione del disegno programmatico voluto dal disponente ed effetto di tale trasferimento è la segregazione.

Il *trustee*, al tempo stesso, diventa proprietario del patrimonio ad esso trasferito e, per effetto dell'entificazione del *trust* prevista dall'articolo 73 del Tuir, dalla gestione di detto patrimonio (che peraltro ben può essere oggetto di dismissione e di reinvestimento) si può modificare il costo dei beni che lo compongono⁹ ed inoltre possono essere conseguiti redditi soggetti ad imposizione, quali redditi d'impresa ovvero redditi diversi, per determinare i quali è preliminarmente necessario definire quale sia il costo fiscalmente riconosciuto in capo al *trustee* dei beni ad esso trasferiti dal disponente.

Nessuna delle previsioni normative del Tuir prima richiamate è tuttavia applicabile al caso del trasferimento dei beni dal disponente al *trustee*.

Tutte tali disposizioni, infatti, disciplinano esclusivamente casi in cui la titolarità del bene è acquisita per effetto di cessione a titolo oneroso, di donazione o di successione *mortis causa*. Nessuna di tali fattispecie giuridiche tuttavia è rappresentativa dell'istituzione in *trust* dei beni destinati a comporre il fondo in *trust*.

Poiché, come sopra esposto, nel Tuir manca una definizione di generale applicazione del costo fiscale dei beni, essendo esso variamente definito per tipologie di reddito ed eventi traslativi dai quali è conseguita la titolarità, e poiché tra tali eventi traslativi il Tuir non prende in considerazione l'istituzione in *trust*, per definire quale sia il costo fiscale dei beni trasferiti dal disponente al *trustee* è, a nostro avviso, necessario risalire ai principi generali sottesi all'imposizione sui redditi.

In capo al *trustee* il costo dei beni ad esso trasferiti dal disponente potrebbe essere riconosciuto pari a *i*) il valore normale degli stessi alla data del trasferimento, *ii*) zero, *iii*) il costo che era riconosciuto in capo al disponente.

Si è prima visto che nell'ambito del Tuir quella della continuità dei valori è la regola di generale applicazione ai vari eventi traslativi della titolarità dei beni disciplinati dalla norma e riteniamo che a tale regola debba essere riconosciuto il valore di principio ordinamentale. Tale regola, peraltro, è l'unica che consente di evitare salti o duplicazioni d'imposta.

Si ritiene pertanto, desumendo la disciplina della fattispecie dalle regole

8. Così Cass. sent. 21 giugno 2019, n. 16699 e le numerose sentenze che si sono poi succedute; N. de Renzis Sonnino, «L'imposizione indiretta del *trust*: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi», *Corriere Tributario*, 25/2009, p. 2032 ss.

9. Si pensi ad esempio al caso del *trustee* che effettua un versamento soci in conto capitale a favore di una società dallo stesso partecipata, con ciò incrementando il costo della partecipazione.

generali che disciplinano l'imposizione sul reddito (*analogia juris*), che il principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti debba trovare applicazione anche al trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* e che pertanto, in applicazione di tale principio, il *trustee* subentri sempre nel costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente per i beni da quest'ultimo istituiti in *trust*.

L'interpretazione sopra proposta, peraltro, si pone in sintonia con il principio della "coerenza del sistema fiscale" di elaborazione comunitaria¹⁰ che, anche se è stato elaborato in un contesto diverso (quello dell'esercizio delle libertà fondamentali), rappresenta secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea un bene degno di tutela.

Il principio della continuità dei valori fiscali troverà applicazione anche nel caso in cui il patrimonio istituito in *trust* venga retrocesso al disponente essendo la re-intestazione del patrimonio un atto neutro e quindi irrilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni¹¹. Analogamente varrà, si ritiene, anche nel caso in cui il patrimonio in *trust* sia retrocesso al beneficiario, diverso dal disponente, che lo abbia apportato al fondo in *trust* quale terzo apportatore.

Si ritengono invece non accettabili gli altri due possibili criteri di valorizzazione fiscale dei beni trasferiti dal disponente al *trustee* (il valore normale degli stessi alla data del trasferimento oppure zero) in quanto l'adozione degli stessi, oltre a porsi in contrasto con il principio della continuità dei valori fiscali, comporterebbe, rispettivamente, un salto o una duplicazione di imposizione, il che si porrebbe in contrasto con il rispetto del principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.

**Gli autori
di questo articolo**

ANDREA VASAPOLLI

Dottore commercialista, già professore incaricato di Diritto tributario presso la Scuola superiore del ministero dell'Economia e delle Finanze, componente della Commissione "Norme di comportamento di comune interpretazione in materia tributaria" dell'Associazione italiana dottori commercialisti.

BRIGITTA VALAS

Dottore commercialista, professionista accreditata dell'Associazione il *trust* in Italia - Vasapolli & Associati.

10. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza 28 gennaio 1992, C-204/90, Bachmann, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

11. Corte di Cassazione, sent. n. 8719 del 30 marzo 2021.